II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1991

che stabilisce norme relative ad azioni scientifiche per la lotta contro la peste suina africana nonché alla partecipazione finanziaria della Comunità

(92/1/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata dalla decisione 91/133/CEE (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che la peste suina africana è una grave malattia infettiva dei suini che crea ostacoli agli scambi di suini vivi, di carni suine e di taluni prodotti a base di carni suine;

considerando che la peste suina africana è tuttora presente in alcune zone della Comunità nelle quali la zecca Ornithodorus erraticus può consentire la sopravvivenza del virus al di fuori del suo ospite primario;

considerando che la Comunità deve adottare misure intese ad eliminare la peste suina africana dal proprio territorio;

considerando che la Comunità sta avviando a tal fine azioni tecniche e scientifiche necessarie per elaborare disposizioni legislative comunitarie; considerando che in tale contesto è necessario predisporre una partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni scientifiche sulla distribuzione della zecca Ornithodorus erraticus in zone in cui la peste suina africana è stata endemica per numerosi anni nonché sull'importanza che tale zecca può avere nell'epidemiologia e nella lotta contro questa malattia;

considerando che per effettuare dette azioni scientifiche la Commissione deve essere in grado di concludere un contratto con l'Istituto superiore di veterinaria di Lisbona, in Portogallo, e con il Laboratorio di Pirbright, nel Regno Unito, che si impegneranno ad eseguire, dietro compenso, le indagini scientifiche opportune;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Allo scopo di elaborare disposizioni legislative sulla lotta contro la peste suina africana negli allevamenti estensivi e semiestensivi di suini, la Comunità avvia azioni scientifiche intese a determinare l'importanza della zecca Ornithodorus erraticus nell'epidemiologia di tale malattia.

2. Le azioni che verranno realizzate in Portogallo hanno come obiettivo di:

— rilevare la distribuzione delle zecche;

— determinare il periodo di sopravvivenza delle zecche negli allevamenti dai quali i suini sono stati eliminati in seguito alla peste suina africana e accertare se le zecche possono sopravvivere alimentandosi su altri vertebrati;

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
(2) GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 18.

— stabilire se il ricorso a suini di controllo può essere efficace per rilevare negli allevamenti infetti la persistenza del virus nelle zecche.

3. Le azioni che verranno realizzate nel Regno Unito hanno come obiettivo di :

— determinare l'infezione da virus e i tassi di escrezione nelle zecche portoghesi infettate con isolati di virus raccolti in diverse zone del Portogallo ;

— stabilire l'efficacia e la durata della trasmissione del virus nei suini ad opera delle zecche infettate.

Articolo 2

Le azioni scientifiche di cui all'articolo 1 sono svolte e garantite mediante la conclusione di un contratto tra la Commissione e l'Istituto superiore di veterinaria di Lisbona, in Portogallo, e l'AFRC Institute of animal health del laboratorio di Pirbright, nel Regno Unito.

Articolo 3

La Comunità rimborsa le spese sostenute per le azioni scientifiche di cui all'articolo 1, entro un limite massimo di 34 100 ecu, secondo le modalità specificate nel contratto.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione